

COMUNE DI LAGLIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
	Capo I - Disposizioni generali
1	Oggetto del regolamento
2	Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio
3	Costituzione delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio
4	Nomina delle commissioni consiliari
	Capo II - Presidenza e segreteria delle commissioni consiliari
5	Presidenza delle commissioni consiliari
6	Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni
7	Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni
8	Segretario delle commissioni consiliari
	Capo III - Funzionamento delle commissioni
9	Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi
10	Convocazione delle commissioni
11	Validità delle sedute
12	Verbali delle commissioni
13	Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte
14	Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari
	Capo IV - Disposizioni finali
15	Tutela dei dati personali
16	Norme abrogate
17	Pubblicità del regolamento
18	Casi non previsti dal presente regolamento
19	Rinvio dinamico
20	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.

Art. - 2 - Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.

2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.

3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i responsabili dei servizi e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.

4. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale risultano:

a) la durata del rapporto che non può superare quello previsto per la rassegna degli atti dal precedente comma 3;

b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;

c) la natura privatistica del rapporto.

5. I provvedimenti di incarico sono corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 3 - Costituzione delle commissioni consiliari.

1. La costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal consiglio comunale in qualsiasi momento.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:

a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;

b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;

c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;

d) l'area amministrativa di competenza;

e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni;

f) la durata della commissione, comunque non oltre il mandato amministrativo;

3. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.

4. Per la costituzione di dette commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 4 - Nomina delle commissioni consiliari.

1. I componenti delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 sono designati dal consiglio comunale nella medesima seduta di costituzione delle commissioni stesse o in quella successiva;
2. Le operazioni di nomina, al fine di garantire la corretta rappresentanza di tutti i gruppi consiliari, dovranno svolgersi con due separate votazioni, l'una per la maggioranza e l'altra per la minoranza;

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art.5 - Presidenza delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice-presidente. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.

Art. 6 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni.

1. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata dell'attività della commissione e comunque non oltre il mandato amministrativo.
2. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo presidente per l'elezione del nuovo vice presidente.
4. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede.

Art. 7 – Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni.

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente del consiglio comunale.
2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.
3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente e del vice presidente.

Art. 8 - Segretario delle commissioni consiliari.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un componente della commissione interessata.
2. Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;
 - b) redigerne i verbali;
 - c) di curare l'invio dei verbali, entro i dieci giorni successivi, al segretario comunale, il quale, impartite le opportune direttive ai responsabili dei servizi, entro i dieci giorni successivi ne trasmette copia:
 - al sindaco e agli assessori competenti;
 - ai capigruppo consiliari;

CAPO III FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9 – Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi.

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore.
2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 10 - Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del presidente;
 - b) a richiesta di almeno 3 suoi componenti;
 - c) a richiesta del sindaco.
2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro cinque (5) giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
 - a) il luogo e l'ora della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
 - c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.
4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è trasmesso, con idoneo mezzo atto a comprovarne il ricevimento, almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per le riunioni:
 - a) a tutti i componenti le commissioni;
 - b) al sindaco;ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno 24 ore prima del giorno precedente quello fissato per la riunione.

Art. 11 - Validità delle sedute

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 12 - Verbali delle commissioni.

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

1. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari è inserita nel rispettivo fascicolo.

Art. 13 - Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte.

1. Il sindaco ha facoltà di indire conferenze dei presidenti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.

2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il sindaco, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.

3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un consiglio di presidenza formato da tutti i presidenti diretto dal presidente della commissione costituita per prima.

Art. 14 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.

2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.

3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, si provvede osservando la procedura di cui al precedente art. 4.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 18 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 19 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 - Entrata in vigore.


1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data

.....



Il segretario comunale

.....